

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n. 58-12705

Determinazione delle tariffe unitarie dei canoni dovuti per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna piemontese per l'anno 2010 e pubblicazione dell'indice di aggiornamento dei canoni già determinati.

A relazione dell'Assessore Borioli:

Ai fini della definizione degli oneri concessori relativi al rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna piemontese, annualmente e per le tipologie previste dalla vigente normativa, vengono stabilite le tariffe unitarie dei canoni dovuti.

Il regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese n. 13/R del 28 luglio 2009:

- all'articolo 15 comma 2, prevede che i canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti stabiliti siano quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di bene;
- all'articolo 16 comma 1, prevede che "entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno le gestioni associate di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2008, inviino alla competente struttura regionale le proprie proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale..." al fine di consentire, entro il 1° dicembre, alla Giunta regionale di deliberare;
- all'articolo 32 comma 5, determina i canoni "ordinari" validi per l'anno 2010, soggetti;
- alle proposte di maggiorazione o riduzione di cui sopra.

Annualmente vengono aggiornati i canoni riportati sopra gli atti di concessione o riconducibili ai canoni stabiliti nell'anno 2009.

L'articolo 25 del citato regolamento 13/R, prevede che all'inizio di ogni anno si provveda a pubblicare sul Bollettino ufficiale l'aggiornamento ISTAT (indice FOI rilevato a metà dell'anno precedente) dei canoni "ordinari" unitari.

Ciò premesso:

visto l'allegato "D" del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009, dove sono riportati i canoni ordinari validi per l'anno 2010;

rilevato che entro il primo novembre nessuna Gestione associata costituita con riferimento ai bacini demaniali previsti dalla l.r.2/2008, ha formulato proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari stabiliti con il citato regolamento;

visto il verbale del Consiglio comunale della Città di Avigliana n. 142 del 29/10/2009, pervenuto a mezzo fax e protocollato in data 16/11/2009 col n° 9837, dove si delibera di proporre per tutti i beni demaniali posti sul Lago Grande di Avigliana la diminuzione dei canoni ordinari di concessione stabiliti nella misura del 30%, in quanto il lago in questione per dimensione, localizzazione e attività in acqua, riveste una minore importanza rispetto agli altri piemontesi;

visto l'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008, dove si prevede che le riduzioni e maggiorazioni previste con riferimento alle competenze delle "Gestioni associate" possano essere articolate per singoli comuni;

visto l'articolo 9 della citata legge regionale n. 2/2008, dove si prevede che il pagamento dell'importo annuale venga versato a beneficio "del Comune o della gestione associata";

rilevato che, anche se non chiaramente espresso dalla vigente normativa, debba essere riconosciuta ai Comuni non compresi nei bacini di cui alla l.r. 2/2008 la facoltà di proporre maggiorazioni e riduzioni dei canoni ordinari nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 2/2008;

ritenuto pertanto che la proposta di riduzione dei canoni ordinari, inviata dalla Città di Avigliana per i beni demaniali posti sul Lago Grande di Avigliana, per le motivazioni in essa contenute debba essere accolta;

visto l'articolo 54 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009, dove nell'apportare alcune modifiche alla legge regionale n. 2 del 17.1.2008:

a) al comma 1, ha istituito a partire dall'anno 2009, tra le diverse tipologie di occupazione di bene demaniale da riportarsi nel regolamento previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera J della L.R. 2/2008, la tipologia costituita da scivoli a lago posti in prossimità dello specchio acqueo e destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale, determinando, altresì, un importo di canone annuo non superiore a 10,00 euro al metro quadro, con esclusione di canoni minimi, da applicarsi in detti casi;

b) al comma 3, introducendo il comma 2 septies dell'articolo 28 della l.r. n. 2/2008, ha previsto che le occupazioni di beni demaniali interessate da richiesta di sanatoria e riconducibili alla nuova tipologia di cui sopra relative al periodo compreso tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2008, siano sanati mediante il pagamento, ai Comuni o alle loro Gestioni associate, di una somma pari ad una annualità di canone, determinata secondo le dimensioni dell'unità di navigazione, assumendo quale importo di riferimento il canone per l'anno 2009;

rilevato che il citato regolamento regionale n. 13/R, approvato in data 28 luglio 2009:

1. aveva già previsto la nuova tipologia in questione;

2. negli allegati C e D, ha indicato la tipologia "scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale";

3. nell'allegato D, con riferimento all'anno 2010, ha previsto un canone annuo pari a 10,00 euro al metro quadro, senza minimi tariffari;

rilevata la necessità di individuare per l'anno 2009 il canone della nuova tipologia di occupazione;

ritenuto pertanto non necessario apportare modifiche al regolamento regionale n. 13/R, in quanto:

a) le disposizioni contenute nel citato articolo 54, comma 1, risultano già inserite nel medesimo regolamento, laddove viene prevista la voce "scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale", intendendosi per tali, i manufatti realizzati in prossimità della battigia destinati a costituire il sistema degli scivoli pubblici da finalizzare ad uso collettivo; ovvero quel sistema che conservando l'uso collettivo del bene demaniale, per consuetudini locali e gestionali, ha visto consolidarsi la ripartizione e l'utilizzo degli spazi tra più soggetti interessati: - sono pertanto da escludersi dalla tipologia quei manufatti che, pur riconducibili alla tipologia dello "scivolo", (in quanto piano inclinato, variamente costituito) non soddisfano la caratteristica di essere realizzati per il soddisfacimento del bisogno della collettività locale di collocare unità di navigazione di piccole dimensioni, alabili manualmente o con l'ausilio di semplici strumenti meccanici;

b) le disposizioni relative al nuovo comma 2 septies dell'articolo 28 della l.r. n. 2/2008, in analogia a quanto sopra riportato risultano già inserite nel regolamento;

ritenuto necessario definire il canone unitario 2009 della nuova tipologia "scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale" e per gli scopi indicati dalla l.r. 22/2009 si ritiene congrua la medesima tariffa stabilita per il canone 2010;

visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21/07/2009;

rilevato che la variazione percentuale del mese di giugno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente è del 0,40%;

ritenuto pertanto che i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati debbano essere aggiornati per l'anno 2010 in base all'indice dello 0,40%

vista la Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 e s.m.i.

visto il regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese n. 13/R del 28 luglio 2009.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1) di dare atto che, ad eccezione della proposta presentata dalla Città di Avigliana di riduzione dei canoni ordinari quantificati per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna piemontese, per l'anno 2010, non sono pervenute deduzioni;

2) di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese n. 13/R del 28 luglio 2009, a seguito delle nuove disposizioni introdotte con la legge regionale n. 22/2009, non necessita di variazioni;

3) di determinare come canone unitario per l'anno 2009 della nuova tipologia "scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale" l'importo di 10,00 euro al metro quadro, ovvero la medesima tariffa stabilita come tariffa per l'anno 2010;

4) di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta della Città di Avigliana di cui sopra possa essere accolta e pertanto si dispone che per l'anno 2010 le tariffe unitarie dei canoni dovuti per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna presenti sul Lago Grande di Avigliana siano quelle riportate nell'allegata tabella, contrassegnata come "allegato 1";

5) di determinare che per l'anno 2010 le tariffe unitarie dei canoni dovuti per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna presenti sul territorio piemontese, ad unica eccezione di quelli riferiti al Lago Grande di Avigliana, siano quelle riportate nell'allegata tabella, contrassegnata come "allegato 2";

6) di dare atto che per l'anno 2010 l'aggiornamento dei canoni di concessione dei titoli rilasciati previsto dall'articolo 25 del regolamento regionale 13/R è dello 0,40%.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R-2002.

(omissis)

Allegato